

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Estratto dal verbale della seduta del 12.04.2012

OMISSIS

IL CONSIGLIO,

- udita la relazione del Presidente e rilevato che in data 24/01/2012 è entrata in vigore nel nostro ordinamento la L. 27/12 (di conversione del D.L. n. 1/12), che ha profondamente innovato in materia di svolgimento della pratica professionale forense;
- preso atto che, per effetto dell'art. 9 comma 6 della stessa legge, è stata normativamente limitata in diciotto mesi complessivi la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate, peraltro prevedendosi che, sulla scorta di apposite convenzioni quadro stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il MIUR, il primo semestre di tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- considerato che l'operatività della norma pone agli Ordini Territoriali una serie di problematiche relative allo svolgimento della pratica forense, sotto diversi profili che vanno dall'individuazione dei soggetti cui la nuova normativa è destinata ad applicarsi (Praticanti Avvocati iscritti dopo o anche prima del 24/01/12) con ipotizzabili ricadute in termini di violazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti; al tempo necessario sia alla maturazione del diritto ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione, come al rilascio del certificato di compiuta pratica (sempre con riferimento alla data di iscrizione dei Praticanti, se precedente o successiva al 24/01/12); all'individuazione infine della Corte di Appello presso cui il Praticante debba sostenere l'esame di stato per divenire avvocato, laddove abbia svolto il tirocinio in diversi distretti;
- ritenuto che alcune criticità siano destinate egualmente ad emergere anche laddove, sulla scorta di apposito contratto quadro tra CNF e MIUR, venga stabilita la possibilità di svolgere i primi sei mesi di tirocinio in ambito universitario, posto che si tratterà di verificare e stabilire per tale ipotesi: a) dopo quanto tempo il Praticante maturerà il diritto ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione; b) i criteri sulla scorta dei quali individuare la Corte di Appello presso cui sostenere l'esame di stato, nel caso l'anno di pratica venga svolto in distretto diverso da quello in cui ha sede la Facoltà universitaria; c) se ed in quale misura la partecipazione alle cosiddette scuole Bassanini (corsi post-universitari) possa essere equiparata alla pratica forense; d) se un giovane, svolgendo i primi sei mesi di pratica universitaria e successivamente partecipando alle scuole Bassanini, possa comunque maturare il diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica (pur in assenza di frequentazione di uno studio legale e di partecipazione

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

alle udienze) e, in caso di rilascio di detto certificato, quali siano i criteri per la determinazione della Corte di Appello presso la quale il giovane dovrà sostenere l'esame di Stato;

- rilevato, inoltre, che il comma 4 dell'art. 9 L. 27/12 prevede espressamente **“Al Tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di Tirocinio”** e che anche tale norma pone problemi di pratica operatività sotto diversi profili, riguardanti l'individuazione dei soggetti destinatari (Praticanti iscritti dopo o anche prima del 24/01/12), la forma della eventuale convenzione tra Avvocato e Praticante, i criteri per la determinazione forfettaria del rimborso ed infine l'ipotizzabilità e la configurabilità di un illecito disciplinare a carico dell'Avvocato che ometta la corresponsione del rimborso medesimo;

- ritenuto di dover condividere la proposta formalizzata dal Presidente di formulare al CNF apposito quesito volto alla risoluzione delle problematiche testé evidenziate, stante la evidente loro complessità e delicatezza, anche al fine di ricevere precise direttive onde ottenere criteri di guida cui uniformarsi, nell'auspicio che tutti gli Ordini Territoriali possano assumere un atteggiamento univoco, sulla scorta delle motivazioni di cui in premessa, all'unanimità dei presenti,

delibera

di sottoporre al CNF i seguenti quesiti:

1) Con riferimento all'art. 9 comma 6 della L. n. 27/12

a) se la normativa sia applicabile o meno in favore dei praticanti avvocati iscritti prima del 24-01-12, ovvero se il praticante avvocato iscritto prima del 24-01-12, per avere rilasciato il certificato di compiuta pratica, sia tenuto a svolgere il tirocinio di 24 oppure di 18 mesi;

b) se, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere non applicabile la normativa in favore dei praticanti iscritti prima del 24-01-12, possa configurarsi una violazione dei diritti costituzionali del giovane iscritto ed una violazione del principio della libera concorrenza, con possibilità di esposizione del COA ad azioni di risarcimento danni da parte del praticante ovvero a sanzioni dall'Autorità Garante;

c) quando, per effetto dell'entrata in vigore della L. 27/12, il Praticante iscritto prima e quello iscritto dopo il 24-01-12 maturi il diritto ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) in caso di praticante che abbia svolto la pratica in Distretti diversi, quali siano i criteri per individuare la Corte di Appello presso la quale dovrà sostenere l'esame di stato per divenire avvocato;

e) nell'eventualità di stipula di apposita convenzione quadro tra il CNF ed il Ministero, con svolgimento di 6 mesi di pratica in ambito universitario, dopo quanto tempo il Praticante matura il diritto ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione e quali siano i criteri per individuare la Corte di Appello, presso la quale dovrà sostenere l'esame di Stato il praticante che

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

abbia svolto il restante periodo annuale di pratica;

f) se ed in quale misura la partecipazione alle scuole Bassanini (corsi post universitari) possa essere equiparata alla pratica forense;

g) se sia possibile che un giovane, svolgendo i primi sei mesi di pratica in ambito universitario e successivamente partecipando alle scuole Bassanini, possa maturare il diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica, pur in assenza di frequentazione di uno studio legale e di partecipazione alle udienze, ed in caso positivo quali siano i criteri per la individuazione della Corte di Appello presso la quale dovrà sostenere l'esame di Stato.

2) Con riferimento all'Art. 9 comma 4 della L. n. 27/12

a) se la normativa entrata in vigore sia applicabile o meno in favore dei praticanti avvocati iscritti prima del 24-01-12, ovvero se il praticante avvocato iscritto già da 6 mesi, prima del 24-01-12, abbia diritto a vedersi riconoscere il rimborso spese previsto dalla norma;

b) se sia necessario o meno che l'Avvocato ed il Tirocinante sottoscrivano apposita scrittura privata;

c) quali possano essere i criteri per determinare l'entità del rimborso forfettario;

d) se la mancata corresponsione del rimborso forfettario da parte dell'Avvocato possa configurare illecito disciplinare.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Antonio Fargiorgio

Il Presidente
f.to Avv. Giovanni Malinconico

Per copia conforme
Latina, 20 aprile 2012

Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Fargiorgio

